



REGIONE MARCHE
POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ
DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO – ASCOLI PICENO

Misura Vendemmia verde inserita nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

Obiettivi

La misura Vendemmia verde risponde agli obiettivi di mantenimento dell'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato vitivinicolo, eliminando le eccedenze e lasciando inalterato il potenziale produttivo, nel rispetto del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali del territorio.

Destinatari del bando

Imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 c.c., singoli o associati, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino classificate idonee alla coltivazione nella Regione Marche e in buone condizioni vegetative.

Annualità

Campagna vitivinicola 2019/2020

Dotazione finanziaria assegnata

€ 243.297,71

Scadenza per la presentazione delle domande

25 giugno 2020

Responsabile del procedimento

Silvana Paoloni

Telefono 071-8063788 – **Indirizzo e-mail:** silvana.paoloni@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Finalità dell'intervento	5
3. Area di intervento	5
4. Dotazione finanziaria	5
5. Descrizione del tipo di intervento	5
5.1 Condizioni di ammissibilità	5
5.1.1 <i>Condizioni relative al soggetto richiedente</i>	6
5.1.2 <i>Condizioni relative all'impresa</i>	6
5.1.3 <i>Condizioni relative alle superfici oggetto di intervento</i>	7
5.2 Tipologia di intervento	7
5.3 Importi ed aliquote di sostegno	8
5.3.1 Percentuale del contributo	8
5.3.2 Definizione del sostegno	8
5.4 Selezione delle domande d'aiuto	8
5.4.1 <i>Criteri di priorità</i>	8
5.4.2 <i>Formazione della graduatoria regionale</i>	9
6. Fase di ammissibilità	9
6.1 Presentazione delle domande	9
6.1.1 <i>Presentazione della domanda di aiuto</i>	9
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande iniziali e di modifica</i>	11
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	11
6.2 Obbligo di utilizzo di strumenti informatici	12
6.3 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto e controlli amministrativi	12
6.3.1 Controlli amministrativi	12
6.3.2 Approvazione della graduatoria	12
6.3.3 Pubblicazione dell'elenco delle domande accolte	13
7. Fase di pagamento	13
7.1 Termine delle operazioni di Vendemmia verde	13
7.2 Controllo in loco e criterio di misurazione della superficie a vigneto	13
7.3 Procedura convocazione aziende discordanti	13
7.4 Pagamento degli aiuti	13
7.5 Calcolo dell'importo del sostegno	14
8. Impegni dei beneficiari	14
9. Rinuncia di una domanda e comunicazione sul portale SIAN	14

10. Termine del procedimento	15
11. Informativa sul trattamento dei dati personali	15
12. Disposizioni finali e di coordinamento.....	16

1. Definizioni

AGEA Coordinamento: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzioni di coordinamento degli Organismi Pagatori

AGEA Organismo Pagatore (OP AGEA): Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, capo II del regolamento (UE) n. 1306/2013

Beneficiario: ai sensi del regolamento (UE) 2016/1149 i beneficiari del sostegno di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono i conduttori quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 ossia *“una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che coltiva una superficie vitata”*

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali: le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1306/2013 articolo 2 comma 2¹

Codice Unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione

DM: decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2009 n. 9258 e successive modifiche e integrazioni da ultimo intervenute con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 22 maggio 2020 n. 5779

Dichiarazione di vendemmia e produzione: la dichiarazione di vendemmia e/o produzione vino e mosto presentata ai sensi ed in conformità agli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) 2018/273 e della previgente regolamentazione e alle disposizioni nazionali applicative di cui al decreto Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2019, n. 7701 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola

Disposizione Regionale di Attuazione (DRA): atto regionale previsto dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2009, n. 9258 come modificato da decreto 22 maggio 2020 n. 5779

Fascicolo aziendale: insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi Pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale ²

GIS: Sistema Informativo Geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici

Istruzioni operative n. 46/2020: Istruzioni operative di OP AGEA per l'applicazione della misura Vendemmia verde di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nella campagna 2019/2020 adottate in data 11/06/2020

MIPAAF: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Particella catastale: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.)

Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS): insieme delle misure finanziarie a sostegno del settore vitivinicolo previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 Capo II Sezione 4 Sottosezione 1, articolo 39 e seguenti;

Schedario viticolo: strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n.1308/2013, dal regolamento delegato (UE) 2018/273 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/274

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale

¹ Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

² Il Fascicolo aziendale contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (cfr. Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il regolamento (UE) n.1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione europea, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti

Superficie vitata ammissibile a finanziamento (cfr. articolo 44 del regolamento UE 2016/1149): superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari

Unità Vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d'impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d'impianto e forma di allevamento

Vendemmia verde: distruzione totale, ovvero l'eliminazione totale dei grappoli, effettuata esclusivamente mediante metodo manuale, non ancora giunti a maturazione entro il periodo normale dell'invasatura nella zona considerata, riducendo a zero la resa dell'unità vitata interessata nella campagna vendemmiale di adesione alla misura

Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più unità vitate, o parti di esse, in ogni caso contigue

Vino a DOP: vino a Denominazione di Origine Protetta, sia a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) sia a Denominazione di Origine Controllata (DOC), menzioni tradizionali per l'Italia

Vino a IGP: vino con Indicazione Geografica Protetta, anche per indicare vini a Indicazione geografica Tipica (IGT), menzione tradizionale per l'Italia

2. Finalità dell'intervento

La misura Vendemmia verde prevista all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 risponde agli obiettivi di mantenimento dell'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato vitivinicolo, eliminando le eccedenze e lasciando inalterato il potenziale produttivo, nel rispetto del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali del territorio.

La misura deve essere attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e delle disposizioni regionali sul potenziale viticolo, che a livello regionale sono disciplinati dalla deliberazione n. 1519 del 02/12/2019.

3. Area di intervento

La misura Vendemmia verde si applica sull'intero territorio regionale secondo quanto stabilito nel presente bando.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria regionale assegnata alla misura Vendemmia verde per la campagna 2019/2020 è pari ad € **243.297,71**. Tale dotazione può essere incrementata con ulteriori risorse che si renderanno disponibili dall'applicazione delle altre misure regionali del PNS della campagna 2019/2020.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità

La mancanza di uno dei requisiti richiesti e indicati ai successivi paragrafi determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, aggiornate e validate in tutte le sezioni, in particolare dal Fascicolo aziendale (cfr: paragrafo 1 *Definizioni*). Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda,

garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e nella documentazione allegata e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

Al momento della presentazione della domanda di aiuto su portale SIAN i soggetti debbono essere imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 c.c., singoli o associati, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino classificate idonee alla coltivazione nella Regione Marche e in buone condizioni vegetative.

Il richiedente, titolare o legale rappresentante, deve essere legittimato alla presentazione della domanda di sostegno e all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi all'adesione al presente bando.

5.1.2 Condizioni relative all'impresa

L'impresa, al momento della presentazione della domanda di aiuto su SIAN, deve:

1. essere titolare di Partita IVA;
2. essere iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio con posizione attiva;
3. aver costituito e aggiornato il proprio Fascicolo aziendale e Schedario viticolo di cui all'articolo 145 del regolamento e articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238³. Ai fini dell'aiuto alla misura, il Fascicolo aziendale deve contenere aggiornate le informazioni delle superfici coltivate a vigneto e la documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse;
4. avere la disponibilità delle superfici agricole risultante da Fascicolo aziendale, sulle quali si intende effettuare le operazioni di vendemmia verde a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla misura. La disponibilità deve risultare da:
 - titolo di proprietà;
 - titolo di usufrutto;
 - contratto di affitto scritto e registrato;
 - atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione (nel caso di cooperative qualora le stesse non potessero far valere uno dei titoli sopra riportati);
 - comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari.

Nel caso di proprietà indivisa il richiedente dovrà allegare il consenso del/i comproprietario/i all'adesione alla misura contenente la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui sia evidenziata la conoscenza degli impegni e vincoli derivanti dall'adesione alla misura.

Nei casi previsti, il richiedente deve essere in possesso di consenso dei soci o del consiglio di amministrazione all'adesione alla misura e all'assunzione degli impegni e vincoli conseguenti;

³ I produttori interessati all'aiuto per la Vendemmia verde devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio Fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Il decreto MIPAAAF n. 162 del 12 gennaio 2015 (DM n. 162/2015), individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. L'articolo 9, paragrafo 3 del DM n.162/2015 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare di AGEA Coordinamento ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.. Si segnala, in particolare, che la correttezza e completezza di tali informazioni è fondamentale, tra l'altro, ai fini dei controlli di condizionalità di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013; è quindi obbligatorio dichiarare nel fascicolo aziendale la totalità delle unità di produzione gestite dal richiedente. La domanda di aiuto pertanto, deriva dai contenuti informativi del Fascicolo aziendale e del Piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel Fascicolo aziendale tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno. Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario viticolo nazionale. OP AGEA rende disponibili le informazioni contenute nel fascicolo aziendale alle Regioni e P.A.

5. essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale vitivinicolo. Ai sensi dell'articolo 50 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 il sostegno infatti non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
6. essere in regola con la presentazione della dichiarazione di vendemmia e produzione mosto e vino relativa alla campagna vitivinicola 2018/2019 e 2019/2020. La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva in tale campagna è stata pari a zero e anche in presenza di vigneti non produttivi, così come disposto da decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2019, n. 7701.

5.1.3 Condizioni relative alle superfici oggetto di intervento

Per essere ammesse all'aiuto, al momento della presentazione della domanda di aiuto, le unità vitate oggetto di Vendemmia verde devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale viticolo (impianti e reimpianti viticoli);
- b) essere coltivate con le varietà di uve da vino classificate dalla Regione Marche, in conformità all'Accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- c) essere in buone condizioni vegetative e rispondere ai requisiti previsti all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
- d) essere impiantate da almeno quattro (4) campagne precedenti a quella di presentazione della domanda di aiuto, risultino cioè impiantate entro il **31 luglio 2016**;
- e) riguardare, nell'ambito di ciascuna domanda, la superficie minima e massima ammissibile alla misura pari rispettivamente a mq **5.000** e mq **50.000**;
- f) essere state oggetto di dichiarazione vendemmia e produzione mosto e vino nella campagna 2018/2019 e in quella corrente 2019/2020;
- g) non aver beneficiato di un aiuto alla Vendemmia verde del PNS nella campagna 2018/2019;
- h) non essere state oggetto di rivendicazione delle uve a DOP/IGP nella vendemmia 2019/2020;
- i) non essere superfici oggetto di estirpazione successiva al reimpianto anticipato interessate alla proroga dell'esecuzione di estirpo ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/601;
- j) In deroga all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel corso del 2020 per Vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull'intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere parcelle vitate.
- k) In deroga quanto disposto al precedente punto g), la medesima superficie vitata ammessa all'aiuto previsto per la misura nella campagna 2019/2020, può accedere alla misura anche nella campagna 2020/2021.

Le unità vitate inserite in domanda di aiuto, per essere ammesse all'aiuto, devono essere interessate alla Vendemmia verde per l'intera superficie.

Le superfici a vigneto devono essere dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario viticolo.

5.2 Tipologia di intervento

Per Vendemmia verde si intende la distruzione totale, ovvero l'eliminazione totale dei grappoli, effettuata **esclusivamente mediante metodo manuale**, non ancora giunti a maturazione entro il periodo normale dell'invaiaatura nella zona considerata, riducendo a zero la resa dell'unità vitata interessata nella campagna vendemmiale di adesione alla misura.

È esclusa l'attuazione del metodo chimico.

La mancata eliminazione di tutti i grappoli, ossia la presenza sulla pianta di uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione, non è considerata Vendemmia verde.

Pertanto, se nel corso dei controlli in loco previsti (paragrafo 7.2) si dovessero riscontrare grappoli ancora presenti sulle viti, non verrà erogato alcun contributo.

5.3 Importi ed aliquote di sostegno

5.3.1 Percentuale del contributo

Limitatamente alla campagna 2019/2020 il sostegno a favore della Vendemmia verde consiste nell'erogazione di una compensazione, sotto forma di pagamento forfettario per ettaro che, per quanto stabilito all'articolo 47 paragrafo 3 seconda frase del regolamento (UE) n. 1308/2013 modificato dall'articolo 7 comma 2 del regolamento (UE) 2020/592, non supera il 60% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

5.3.2 Definizione del sostegno

Il sostegno alla Vendemmia verde è determinato in base alla perdita di reddito e i costi diretti per la distruzione o eliminazione dei grappoli, come definite dal decreto direttoriale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) n. 2862 del 08/03/2010 (DD n. 2862/2010).

Ai fini della verifica della ragionevolezza dei costi, il PNS 2019/2023 stabilisce che:

- a) la perdita di reddito, connessa alla distruzione o eliminazione dei grappoli è data dalla resa media del vigneto per i prezzi medi delle uve da vino, prendendo a riferimento:
 1. resa media del vigneto: calcolata a livello regionale e per tipologia utilizzata (DOP – IGP - Vino comune) tenuto conto delle dichiarazioni di raccolta delle ultime cinque campagne ad esclusione della campagna con la resa più alta e di quella con la resa più bassa;
 2. prezzi medi delle uve da vino: individuati sulla base dei prezzi rilevati, nella campagna di riferimento, da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni ammissibile all'assicurazione agevolata ai sensi della normativa del Fondo di solidarietà nazionale.
- b) i costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli sono differenziati a seconda del metodo attuato. Per il metodo manuale, è individuato un costo compreso tra € 7,00 e € 9,00 per quintale in base alla resa media regionale determinata come indicato alla lettera a) punto 1), tenuto conto delle peculiarità del vigneto.

Poiché non sono ammesse all'aiuto le unità vitate oggetto di rivendicazione a DOP/IGP nella vendemmia 2019/2020, l'importo dell'aiuto forfettario per ettaro è determinato sulla base dei prezzi medi delle uve per vino generico, definiti da ISMEA nella stima elaborata per la Regione Marche ai fini dell'attuazione della misura vendemmia verde 2019/2020, secondo la seguente tabella:

	Prezzo medio €/ql	Resa media ql/ha	Reddito medio €/ha (a)	Costo diretto distruzione €/ql	Distruzione o elimina- zione dei grappoli €/ha (b)	Somma colonna (a) e (b) €/ha	Contributo ero- gabile 60% [somma co- lonna (a) e (b)] €/ha	Importo dell'aiuto €/ha
Unità vitata di uva per vino generico	29,33	76,70	2.249,61	8,00	613,60	2.863,21	1.717,93	1.717,00

Quindi, comunque, verrà preso in considerazione unicamente l'importo spettante alle superfici destinate alla produzione di vino generico.

5.4 Selezione delle domande d'aiuto

5.4.1 Criteri di priorità

Alle domande ammissibili all'esito dei controlli amministrativi (paragrafo 6.3.1) sono attribuiti punteggi, stabiliti sulla base del criterio di priorità di cui al paragrafo 5 della DGR n. 599 del 18 maggio 2020 riportati nella seguente griglia contenente l'articolazione e i pesi adottati nella Regione Marche.

PRIORITÀ	Punti	DOCUMENTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE
Richiedente conduttore di azienda con un più alto rapporto tra superficie vitata e SAU totale, secondo le seguenti classi:		Schedario viticolo del Fascicolo aziendale consultabile su portale SIAN e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente
- Rapporto Superficie Vitata / SAU > 0,75	10	
- Rapporto Superficie Vitata / SAU compreso tra 0,50 e 0,75	6	
- Rapporto Superficie Vitata / SAU compreso tra 0,25 e 0,50	3	

I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto su SIAN e dichiarati dal richiedente nella stessa domanda, **pena il mancato riconoscimento degli stessi in sede istruttoria di ammissibilità**.

5.4.2 Formazione della graduatoria regionale

Nel caso in cui il numero delle domande che hanno superato positivamente i controlli istruttori amministrativi ecceda la disponibilità finanziaria associata al presente bando, sulla base del criterio di priorità sopra indicato e in funzione della predetta dotazione finanziaria, la Regione predispone una graduatoria regionale dei beneficiari ammissibili all'aiuto.

Le domande ammesse sono inserite nella graduatoria regionale per la misura Vendemmia verde, secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito a ciascuna dalle Strutture Decentrate Agricoltura competente per l'istruttoria in relazione alla competenza territoriale (SDA), fino all'esaurimento della dotazione finanziaria stabilita per la campagna 2019/2020.

A parità di punteggio viene data la precedenza ai richiedenti che, al momento della presentazione della domanda su SIAN, abbiano l'età inferiore. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età è quella del legale rappresentante.

Tutti i requisiti di selezione dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno sono verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno.

Nello svolgimento dell'istruttoria **non** possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; di conseguenza il punteggio **non** può mai aumentare.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione delle domande

Può essere presentata una sola domanda di aiuto per richiedente.

6.1.1 Presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto è presentata in modalità telematica avvalendosi esclusivamente delle funzionalità on-line messe a disposizione da OP AGEA sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e comunque secondo le modalità operative ed i termini stabiliti da OP AGEA nelle Istruzioni Operative n. 46/2020, in particolare ai paragrafi 7 e 8, pubblicate sul sito internet all'indirizzo: www.agea.gov.it.

Il richiedente, per il caricamento della domanda nel sistema, può avvalersi:

- di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato da OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- dell'assistenza di un Libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione. L'attivazione di tale delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il Libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei relativi servizi.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura "Gestione utenze" del SIAN, già utilizzata dal responsabile delle utenze individuato dalla Regione.

La Regione, per le domande presentate da Libero professionista, e il CAA provvedono alla archiviazione della domanda - completa della relativa documentazione allegata prevista al paragrafo 6.13 del presente bando e/o nelle istruzioni operative n. 46/2020 - e la rendono disponibile a OP AGEA per eventuali controlli.

Secondo quanto stabilito dalle Istruzioni operative n. 46/2020 il richiedente, dopo aver compilato la domanda di aiuto, effettua la stampa definitiva e, previa sottoscrizione (da parte del titolare o del legale rappresentante dell'azienda) nelle forme previste dall'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e, in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità, provvede al suo rilascio. Alla domanda di aiuto è attribuito il numero di protocollo di OP AGEA e la relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio come sopra descritta, la domanda si intende effettivamente presentata a OP AGEA e pertanto la sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa a OP AGEA.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e della assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione dell'aiuto.

Rilascio della domanda con firma differita

A causa della situazione emergenziale i CAA e i Liberi professionisti possono effettuare il rilascio della domanda di aiuto in modalità differita, come previsto dalle Istruzioni operative OP AGEA n. 23 del 9 aprile 2020.

Le domande presentate con diversa modalità rispetto a quanto sopra indicato non potranno essere accolte e saranno dichiarate irricevibili.

La domanda di aiuto **deve essere presentata** secondo il modello predisposto da OP AGEA (cfr. Allegato alle Istruzioni operative n. 46/2020 consultabili sul sito internet all'indirizzo: www.agea.gov.it).

La domanda, oltre ai dati derivanti da fascicolo aziendale, deve contenere:

- a) l'individuazione dell'unità vitata oggetto della misura;
- b) la resa media del vigneto calcolata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), 1) del DD n. 2862/2010;
- c) il metodo di eliminazione dei grappoli utilizzato;
- d) la varietà di vite coltivata sull'unità vitata oggetto della misura;
- e) la categoria di vino ottenuto dalla stessa, tra DOP (DOC/DOCG), IGP (IGT) o vino comune;
- f) l'anno di impianto;
- g) le priorità richieste ai fini della predisposizione della eventuale graduatoria regionale;
- h) la dichiarazione di non aver usufruito degli aiuti previsti per la misura nella precedente campagna, per la stessa unità vitata.

Nel Quadro B "Particelle oggetto di Vendemmia Verde" del modello di domanda sono riportati esclusivamente gli estremi delle particelle risultanti dal fascicolo con macrouso 'Uva da vino', con i dati richiesti per ciascuna unità vitata.

Nel Quadro C del modello di domanda sono riportati i totali delle superfici oggetto di domanda, suddivisi per varietà e metodo di vendemmia utilizzata, ubicate nella Regione.

La domanda di pagamento deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi; pertanto la superficie riportata per ogni particella è quella risultante dal fascicolo collegato alla domanda in presentazione.

Nel Quadro D del modello di domanda sono riportate le informazioni utili per il collegamento alla dichiarazione di vendemmia e/o produzione necessaria a comprovare l'effettiva coltivazione delle superfici oggetto della domanda e della dichiarazione di vendemmia e/o produzione secondo la normativa vigente.

Se necessario, in tale quadro il richiedente specifica quanto segue:

- 1) la presenza di cause di forza maggiore documentate per le quali nella specifica annualità non è stata presentata una delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione;
- 2) Il CUAA del precedente conduttore che ha presentato una delle dichiarazioni di cui sopra; è richiesta anche la motivazione di subentro nella conduzione delle superfici (per eredità, per acquisto o affitto da altra azienda, per termine del contratto con cui era stato concesso l'affitto).

Al fine di comprovare la sussistenza delle cause di forza maggiore, di cui al sopraccitato punto 1), le Istruzioni operative n. 46/2020 prevedono la necessità di presentare in allegato alla domanda di aiuto anche la documentazione di cui all'elenco seguente:

a. per Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare

- Certificazione medica attestante la lunga degenza o attestanti malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale o certificato di morte;

oppure

- Dichiarazione sostitutiva indicante la causa di incapacità professionale di lunga durata e il periodo di riferimento;

b. per Calamità naturale

- Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;
- Provvedimento dell'autorità competente (Protezione civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato;

oppure

- Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., VV.UU., ecc.) eventualmente accompagnato per specificazioni, da:
 - Perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale;
 - Perizia assicurativa;

c. per Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio

- Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;
- Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio;

d. per Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole

- Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;
- Copia del decreto di nomina del curatore, ovvero del commissario, etc.;

e. Per Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola per colpa di terzi

- Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;
- Copia di atto proveniente dall'autorità pubblica o asseverato da terzi comprovante il fatto.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande iniziali e di modifica

Secondo quanto stabilito da DM n. 5779 del 22/05/2020, il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di modifica per la Vendemmia Verde per la campagna 2019/2020 è fissato al **25 giugno 2020**.

Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine fissato sono irricevibili e pertanto non sono accolte.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di auto deve essere allegata la seguente documentazione:

1. in caso di proprietà indivisa, consenso del/i comproprietario/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000 secondo il **Modello 1** allegato al presente atto, della conoscenza degli impegni di cui al paragrafo 8;
2. dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000, secondo il **Modello 2** allegato al presente atto, relativamente alle priorità richieste;
3. dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000, secondo il **Modello 3** allegato al presente atto, relativamente alla sovrapposizione della misura Vendemmia verde con le sotto misure 10 e 11 del PSR Marche;
4. eventuale consenso dei soci o del consiglio di amministrazione all'adesione alla misura e all'assunzione degli impegni e vincoli conseguenti;
5. documentazione prevista dalle Istruzioni operative n. 46/2020 ai fini della attestazione della mancata presentazione della dichiarazione di vendemmia per cause di forza maggiore.

6.2 Obbligo di utilizzo di strumenti informatici

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La Posta Elettronica Certificata (PEC) deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Pertanto, nelle domande di aiuto è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata.

In caso di variazione dell'indirizzo PEC è obbligo ed impegno del richiedente/beneficiario procedere immediatamente all'aggiornamento dati contenuti nel Fascicolo aziendale.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente:

protocollo@pec.agea.gov.it

6.3 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto e controlli amministrativi

6.3.1 Controlli amministrativi

Le domande di aiuto presentate sono soggette ai seguenti controlli amministrativi mediante controlli informatici:

- verifica per i richiedenti che ne abbiano l'obbligo, di aver soddisfatto nella campagna 2019/2020 gli obblighi previsti in materia di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione;
- verifica avvenuta presentazione della dichiarazione di vendemmia e produzione per la campagna 2018/2019 e 2019/2020 per le superfici interessate alla richiesta di aiuto;
- verifica del rispetto della superficie minima e massima stabilite al paragrafo 5.1.3;
- verifica dell'indicazione del metodo di vendemmia adottata in conformità al paragrafo 5.2;
- verifica della fruizione del medesimo aiuto per la campagna 2018/2019;
- verifica tramite Schedario viticolo dell'idoneità a produrre uve per vino a DOP/IGP;
- verifica dell'effettiva rivendicazione di uve a DOP/IGP prodotte dall'unità vitata oggetto della misura nell'ultima vendemmia;
- presenza della dichiarazione completa di cui al paragrafo 6.1.3 punto 2, per la formazione della graduatoria regionale.

6.3.2 Approvazione della graduatoria

Nel caso in cui il numero delle domande che hanno superato positivamente i controlli istruttori amministrativi ecceda la disponibilità finanziaria, sulla base del criterio di priorità indicati al paragrafo 5.4.1 e secondo la procedura descritta al paragrafo 5.4.2 viene predisposta la graduatoria regionale.

Il Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno, sulla base del punteggio attribuito a ciascuna domanda dalla SDA e in funzione della dotazione associata al bando, con proprio atto approva la graduatoria regionale dei beneficiari ammissibili all'aiuto entro il **2 luglio 2020**.

La posizione di ciascuna domanda in graduatoria viene quindi registrata su portale SIAN entro la stessa data.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.3.3 Pubblicazione dell'elenco delle domande accolte

OP AGEA – per quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - s.m.i. che prevede che le Pubbliche Amministrazioni utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e semplificazione - provvede a dare comunicazione ai richiedenti in merito all'accoglimento delle domande di aiuto alla Vendemmia Verde 2019/2020, tramite pubblicazione di apposita informativa sui portali AGEA e SIAN, accessibili anche ai CAA ed alle Regioni.

OP AGEA, pubblica sul portale AGEA e SIAN entro il **6 luglio 2020** l'elenco delle domande ammesse al contributo, anche sulla base della graduatoria definita a livello regionale.

Tale comunicazione, per le sole domande accolte, è valida quale autorizzazione per i viticoltori interessati a procedere alle operazioni di Vendemmia Verde.

7. Fase di pagamento

7.1 Termine delle operazioni di Vendemmia verde

I beneficiari, le cui domande sulla base della procedura descritta al paragrafo 6 sono state pertanto ammesse a contributo, sono tenuti ad effettuare le operazioni di vendemmia Verde, quindi ad eliminare tutti i grappoli sulle unità vitate oggetto di domanda, entro il **25 luglio 2020**.

7.2 Controllo in loco e criterio di misurazione della superficie a vigneto

Nel periodo compreso tra il **26 luglio ed il 15 settembre 2020**, OP AGEA procede al controllo dell'effettiva esecuzione della Vendemmia Verde e alla misurazione delle superfici attraverso la visita di campo.

Per determinare l'effettiva superficie da ammettere all'aiuto, il controllo in loco deve, comunque accertare:

- a) l'esistenza del vigneto e l'effettiva coltivazione della/e unità oggetto della misura;
- b) la completa eliminazione o distruzione dei grappoli insistenti sull'unità vitata ammessa all'intervento;
- c) il metodo di vendemmia verde attuata.

Le superfici che non soddisfano uno dei predetti requisiti non sono ammesse a beneficiare dell'aiuto alla Vendemmia verde.

La misurazione della superficie vitata per la quale viene erogato l'aiuto alla misura Vendemmia Verde è determinata in applicazione dell'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.

La documentazione comprovante i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti e la relazione per i costi effettuati in economia comprovante le operazioni di Vendemmia Verde, come prevista dall'art. 8 par. 2, lettera d) del DM 23 dicembre 2009 n. 9258, deve essere mantenuta per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento dell'aiuto e resa disponibile ai controlli di OP AGEA.

7.3 Procedura convocazione aziende discordanti

Nel periodo compreso tra il **24 agosto ed il 15 settembre 2020**, qualora le risultanze dei controlli in loco lo richiedano (fondi inaccessibili, esiti discordanti, ecc.), OP AGEA dispone le convocazioni dei viticoltori, per un confronto in contraddittorio con gli stessi, sull'esito dei controlli medesimi.

A tal fine OP AGEA – secondo quanto stabilito al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e semplificazione - provvede entro il **21 agosto 2020** a dare comunicazione ai viticoltori interessati in merito alla loro convocazione, tramite pubblicazione di apposita informativa sui portali AGEA e SIAN accessibili anche ai CAA, alle Regioni/P.A.

I viticoltori beneficiari sono pertanto tenuti ad informarsi in merito alla loro eventuale convocazione consultando i portali AGEA e/o SIAN e, in ogni caso, recandosi presso l'ufficio del CAA o della Regione dove hanno presentato la domanda.

7.4 Pagamento degli aiuti

Gli aiuti sono erogati da OP AGEA direttamente ai beneficiari sulla base della misurazione della superficie vitata determinata in applicazione dell'articolo 44 del regolamento delegato (UE) 2016/1149.

In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 o di avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, di detto regolamento, non è erogato alcun sostegno a favore della Vendemmia verde.

In caso di coesistenza con una domanda di assicurazione di vite da vino, in caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 o di avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, di detto regolamento, verrà erogato solo l'aiuto relativo all'assicurazione stipulata.

Diversamente, in caso di calamità naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore, avendo lo stesso già beneficiato dell'aiuto per la misura Vendemmia verde (punto 2, art. 20 del regolamento delegato UE 2016/1149).

In caso di sovrapposizione della misura Vendemmia verde con le misure 10 e 11 del PSR Marche e al fine di evitare il rischio di sovra compensazione dell'aiuto, secondo le modalità di calcolo standard di costi aggiuntivi e mancati redditi previsti dalla Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Marche n. 95/2019, con riferimento al beneficiario ed all'annata agraria, sono decurtati:

- per intero i premi a valere sul PSR Marche per la sottomisura 10.1.A;
- per € 200,00 i premi previsti a valere sul PSR Marche per le sottomisure 11.1 e 11.2.

7.5 Calcolo dell'importo del sostegno⁴

Quando le operazioni sostenute a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (c.d. Vendemmia verde del PNS) non vengono realizzate sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, lo Stato membro versa l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, recupera l'importo pagato in relazione alla parte che non è stata attuata.

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie approvata in seguito a controlli amministrativi della domanda, o modificata in conformità dell'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, e la superficie in cui l'operazione è stata effettivamente realizzata, determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione.

Se la differenza non supera il 20 %, il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione.

Se la differenza è superiore al 20 % ma uguale o inferiore al 50 %, il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione e ridotto del doppio della differenza constatata.

Se la differenza è superiore al 50 %, non è concesso alcun sostegno per l'operazione in questione.

8. Impegni dei beneficiari

Ai sensi dell'art. 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i beneficiari sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste in materia di condizionalità dal regolamento (UE) n.1306/2013.

In base agli articoli 92 e 93 del regolamento (UE) 1306/2013, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno in questione, fa seguito l'irrogazione delle sanzioni.

9. Rinuncia di una domanda e comunicazione sul portale SIAN

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato, il richiedente può rinunciare alla propria domanda di pagamento senza conseguenze, prima di avere ricevuto la comunicazione che lo informa che la domanda di aiuto è stata accolta.

Pertanto, Il termine ultimo per la presentazione delle domande di rinuncia alla Vendemmia Verde per la campagna 2019/2020 è fissato alla data **10 luglio 2020**.

⁴ Cfr. Istruzioni Operative n. 46/2020, paragrafo 15

Non sono autorizzate revoche se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, OP AGEA si riserva di porre a carico del titolare della domanda che dovesse essere revocata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto, i costi relativi al trattamento della domanda stessa.

I produttori che intendono rinunciare alla domanda di aiuto devono presentare la comunicazione di rinuncia all'OP AGEA esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale SIAN, per il tramite dello stesso Ufficio (CAA, Libero professionista) dove è stata presentata la domanda di aiuto.

10. Termine del procedimento

I termini del procedimento amministrativo relativi alle fasi di competenza della Regione Marche sono fissati nel presente bando.

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per la misura della Vendemmia verde per la campagna 2019/2020 si conclude entro il **15 ottobre 2020**.

11. Informativa sul trattamento dei dati personali

Per quanto riguarda la Regione Marche, il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è: rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di comunitari ai sensi del (Piano Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - PNS) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il Decreto Ministeriale n. 9258 de 23 dicembre 2009 come modificato da decreto n. 5779 del 22 maggio 2020 e la DGR Marche n. 599 del 18/05/2020 modificata da DGR n. 646 del 03/06/2020.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

Per quanto riguarda OP Agea il trattamento dei dati personali avviene secondo quanto riportato nel paragrafo 25 delle Istruzioni operative n. 46/2020.

12. Disposizioni finali e di coordinamento

Il presente bando è emanato nel rispetto di quanto stabilito da OP AGEA nelle Istruzioni Operative n. 46/2020 e nelle disposizioni regionali approvate con DGR n. 599 del 18 maggio 2020 come modificata da DGR n. 646 del 3 giugno 2020.

Con eventuali successivi atti possono essere fissate dal Dirigente della P. F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, d'intesa con OP AGEA, ulteriori disposizioni relative alle procedure di controllo e alla gestione del flusso di informazioni e quant'altro necessario per l'operatività del bando regionale.

Per quanto riguarda la condizionalità, la certificazione antimafia, le modalità di pagamento, le procedure di recupero di somme indebitamente percepite, la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS, l'impignorabilità delle somme erogate, la pubblicazione dei pagamenti, si rimanda alle Istruzioni Operative n. 46/2020 rispettivamente ai paragrafi 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente bando si deve fare riferimento alla normativa comunitaria vigente citata, alle disposizioni nazionali di attuazione della misura contenute nel DM e smi, nel manuale di procedure e nelle specifiche Istruzioni operative n. 46/2020 consultabili sul sito della Regione Marche all'indirizzo internet: www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca e di AGEA all'indirizzo internet: www.agea.gov.it e alla DGR n. 599 del 18 maggio 2020 e smi.

Il dirigente della P. F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno potrà inoltre apportare, con propri atti, eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività tenuto conto degli indirizzi e le scelte approvate con la richiamata DGR n. 599 del 18 maggio 2020 e smi.